

**Trib. Roma, Sez. II, 24/01/2015, G.I. Dott. A. Dell'Orfano**

---

*Il deposito telematico in giudizio della comparsa di costituzione e risposta e dei documenti ad essa allegati è valido anche in mancanza del decreto abilitativo emesso dalla DGSIA ex art. 35 D.M. 21/02/2011, n. 44. Ciò a mente dell'art. 121 c.p.c. (principio di libertà delle forme), dell'art. 156 c.p.c. (salvezza dell'atto invalido per raggiungimento dello scopo) e del principio di tassatività delle invalidità processuali.*

*Nessuna norma processuale, infatti, ricollega la sanzione dell'inammissibilità all'ipotesi di irregolarità nel deposito telematico di atti giudiziari e la DGSIA è priva del potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente, oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale.*

*Compete, dunque, unicamente al giudice, sulla base della normativa costituzionale, processuale e telematica, verificare l'idoneità del suddetto deposito al raggiungimento dello scopo cui è deputato (massima non ufficiale).*

*omissis*

Con riguardo all'eccezione sollevata da XXXX di irrituale costituzione in forma telematica di YYYY sul presupposto della mancata menzione della comparsa di risposta e dei documenti allegati dal direttore della DGSIA, ex art. 35, co.1, D.M.G. 44/2011 relativamente al Tribunale di Roma si osserva, in conformità con l'orientamento da ultimo assunto da questo Ufficio Giudiziario, che anche a prescindere dall'esistenza del decreto dirigenziale previsto dalla normativa vigente in materia di PCT, la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente deve essere in ogni caso considerata ammissibile atteso che la DGSIA è priva, per legge o regolamento, del potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale, ed in secondo luogo, non è prevista da alcuna norma la sanzione processuale di inammissibilità del deposito dell'atto introduttivo o di costituzione in via telematica, e dunque spetta al Giudice, sulla base della normativa costituzionale, processuale e telematica, verificare l'idoneità del suddetto deposito al raggiungimento dello scopo cui è deputato (cfr. Tribunale Milano, ord. 7.10.2014).

Deve ritenersi quindi ammissibile il deposito telematico di atti e provvedimenti non espressamente contemplati nel decreto autorizzatorio secondo il principio generale contenuto nell'art. 121 c.p.c. per il quale gli atti del processo, per cui la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo ed inoltre, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 156 c.p.c. per il quale l'atto eventualmente invalido, se ha raggiunto lo scopo cui è destinato, come nel caso di specie, a seguito dell'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, con immediata visibilità per il Giudice e per tutte le altre parti del processo, non può essere dichiarato nullo (cfr. Tribunale Bologna, ord. 16.7.2014).

**omissis**

Deciso il 24/01/2015